

APPLICAZIONE E GESTIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI

A. PARTE GENERALE

1. ISEE - RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. TIPI DI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. Il Comune di Torino – Dipartimento Servizi Educativi applica le tariffe relative al servizio nidi d'infanzia, ristorazione scolastica, iscrizione alle scuole dell'infanzia municipali, nonché quelle relative al servizio estivo (in seguito *tariffe*), correlandole al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (in seguito ISEE), come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito DPCM) e s.m.i., nonché dai relativi decreti attuativi, per i nuclei familiari, di cui almeno un genitore ed il bambino/a siano residenti a Torino.
2. Oltre all'ISEE ORDINARIO, il DPCM prevede altri specifici tipi di ISEE in base alla prestazione agevolata richiesta e alle condizioni economiche ed anagrafiche del nucleo familiare da considerare in relazione alla richiesta. Con riferimento ai Servizi Educativi il Comune di Torino prevede l'applicazione delle tariffe a favore dei minori che frequentano i servizi riportati al precedente comma 1.; le famiglie che intendano richiedere le tariffe agevolate (ossia inferiori alla tariffa massima) devono pertanto presentare i due seguenti tipi di ISEE tra loro alternativi, in base alle condizioni economiche del nucleo familiare da considerare:
 - a. l'ISEE per le prestazioni rivolte a minorenni disciplinato dall'art. 7 del DPCM (in seguito ISEE MINORI). Salvo alcune deroghe, l'ISEE MINORI considera la condizione economica ed anagrafica del genitore non coniugato e non convivente con il figlio per stabilire se, e in quale misura, tale condizione incida sull'ISEE del nucleo familiare del minore a favore del quale è richiesta la tariffa agevolata. In caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi deve pertanto essere sottoscritta la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL'ISEE di colore blu;
 - b. oppure l'ISEE ORDINARIO, mediante la sottoscrizione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (in seguito DSU) di colore verde.
3. In base all'art. 9 del DPCM, i richiedenti la tariffa agevolata possono inoltre presentare l'ISEE CORRENTE per fare valere la variazione di un ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità (cfr. il successivo art. 4); all'art. 2) si descrivono le condizioni di applicazione della tariffa agevolata in caso di presentazione dell'ISEE CORRENTE.

2. L'ISEE MINORI

1. L'art. 7 del DPCM ha introdotto i c.d. ISEE MINORI, un ISEE specifico calcolato in funzione della diversa condizione familiare del minore a favore del quale si intende richiedere la tariffa agevolata. Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nella scheda anagrafica del nucleo del minore, anch'egli genitore non convivente nel nucleo familiare del minore, che abbia riconosciuto il figlio, ai fini della determinazione del valore dell'ISEE MINORI è considerato a tutti gli effetti componente del nucleo familiare del figlio. Ai medesimi fini, il ge-

nitore non convivente nel nucleo familiare del minore, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, non si considera componente del nucleo familiare del figlio esclusivamente nei seguenti casi, tassativamente indicati dall'art. 7 del DPCM:

- a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c. quando l'Autorità giudiziaria abbia stabilito che il genitore deve versare gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
 - d. quando, nei confronti del genitore l'Autorità giudiziaria abbia stabilito l'esclusione dalla potestà sui figli o abbia adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
 - e. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
2. Se il genitore non si trova pertanto in una delle condizioni sopra elencate a) - e), il nucleo del minore non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e dal solo genitore convivente con il minore. Nei casi a) e b) si considera la condizione economica ed anagrafica del genitore non coniugato e non convivente, non come se tale genitore fosse un componente anagrafico del nucleo del minore, ma con il meccanismo della c.d. *componente aggiuntiva*. L'ISEE del nucleo del figlio minore è pertanto integrato con tale componente calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, applicando le modalità descritte all'Allegato 2, c. 2 del DPCM. Nell'ISEE del nucleo del minore si considera infatti la condizione economica del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare.

3. *L'ISEE ORDINARIO*

1. Nei casi c), d), e) elencati al par. 1.2), il genitore non convivente non coniugato con l'altro genitore, non si considera invece componente del nucleo anagrafico del figlio minore e la sua condizione economica non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE; tale ISEE coincide pertanto con l'ISEE ORDINARIO. L'ISEE ORDINARIO è valido per l'applicazione della tariffa agevolata anche nei seguenti casi:
 - in base all'art. 3 del DPCM i genitori coniugati tra loro fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno diversa residenza anagrafica. I richiedenti la tariffa agevolata devono pertanto presentare l'ISEE comprensivo della condizione economica del coniuge non convivente poiché ai fini ISEE le situazioni "di fatto" non sono rilevanti. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica non costituiscono nuclei familiari distinti; pertanto non si considera la loro condizione economica nell'ISEE del nucleo del minore esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni, elencate in modo tassativo all'art. 3 c. 3 del DPCM:
 - qualora l'Autorità Giudiziaria abbia pronunciato separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, oppure qualora l'Autorità Giudiziaria abbia ordinato la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile, oppure si sia conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertita nella L. n. 162/2014;
 - la diversa residenza è stata consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
 - uno dei coniugi sia stato escluso dalla potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;

- si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898 e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure sia stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi dell'artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014;
 - sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
2. Se si trova in almeno una delle condizioni sopra descritte, il richiedente la tariffa agevolata deve pertanto presentare soltanto il proprio ISEE ORDINARIO e non deve dichiarare la condizione economica del coniuge non convivente. L'ISEE MINORI coincide infine con l'ISEE ORDINARIO anche in caso di genitori non coniugati tra loro e conviventi anagraficamente.

4. LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. I servizi educativi di cui all'art. 1.1) sono servizi a domanda individuale in base al D.M. 31 dicembre 1983. Le famiglie residenti nel Comune di Torino che intendano fruire di una tariffa agevolata sulla base di un ISEE ORDINARIO/MINORI oppure di un ISEE CORRENTE (cfr. il successivo art. 2), hanno pertanto l'obbligo di presentare la relativa richiesta mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Comune denominato CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE DAL COMUNE DI TORINO (in seguito modulo).
2. Il modulo può essere presentato con una delle seguenti modalità:
 - a. mediante la relativa compilazione on line collegandosi all'indirizzo internet <https://servizi.torinofacile.it/info/richiesta-prestazioni-agevolate-collegate-isee>
 - b. oppure recandosi presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Torino, il cui elenco aggiornato è reperibile all'indirizzo internet <http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazione scolastica/tariffe/doc/caf.pdf>.
3. Nel modulo i richiedenti devono:
 - dichiarare di aver già presentato la DSU per il calcolo dell'ISEE, nonché riportarne i relativi estremi;
 - barrare le apposite caselle indicando uno o più servizi educativi per cui essi richiedono l'applicazione della tariffa agevolata: Asili Nido e/o Mense e/o servizio estivo.
4. Il modulo deve essere presentato entro i termini comunicati annualmente dal Dipartimento Servizi Educativi. Per Nidi e per le Scuole dell'Infanzia la richiesta della tariffa agevolata deve essere presentata entro quindici (15) giorni dalla data di accettazione del posto, qualora l'accettazione avvenga dopo il 1 settembre dell'anno scolastico per il quale è stata presentata domanda di iscrizione.
5. Per il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'obbligo, il modulo deve essere presentato entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta di inizio di fruizione del servizio, qualora questa avvenga successivamente all'inizio dell'anno scolastico.
6. Il modulo può essere presentato in qualsiasi momento dell'anno, a condizione che il periodo di validità dell'ISEE non sia scaduto. Il modulo rimane valido fino alla fine dell'anno scolastico o alla data della presentazione di un successivo modulo a seguito della sottoscrizione di un ISEE CORRENTE. Il modulo è valido per tutti i minori presenti nel nucleo; il richiedente può infatti presentare un unico modulo per l'applicazione della tariffa agevolata per tutti i figli o tutti i minori presenti anagraficamente nel proprio nucleo; il modulo rimane valido anche qualora uno o più minori presenti nel nucleo riprendano la frequenza ai servizi educativi dopo un periodo di interruzione.

7. Dopo la presentazione del modulo, il Dipartimento Servizi Educativi acquisisce l'ISEE automaticamente collegandosi alla banca dati ISEE dell'INPS. In base all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, in presenza di una richiesta di tariffa agevolata, il Dipartimento Servizi Educativi applica d'ufficio i valori degli eventuali ISEE presenti nella banca dati dell'INPS.

5. APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. Le agevolazioni tariffarie dei servizi educativi, in base al principio generale dell'erogazione delle prestazioni ai cittadini residenti, sono applicate agli utenti che risiedono nel Comune di Torino e che frequentano i servizi educativi ivi ubicati. Il procedimento di individuazione ed applicazione della tariffa agevolata è il seguente:
 - a) presentazione da parte del richiedente della DSU relativa alla condizione reddituale, patrimoniale nonché alla consistenza del proprio nucleo familiare di riferimento, in base ai criteri contenuti nel DPCM, a seguito della quale l'INPS rilascia l'ISEE;
 - b) il richiedente compila e presenta il modulo di richiesta della tariffa agevolata per uno o più servizi educativi (cfr. il precedente par. 1.4);
 - c) il Dipartimento Servizi Educativi applica la tariffa agevolata in base agli scaglioni ISEE vigenti.
2. La mancata presentazione del modulo entro i termini e quella dell'ISEE comportano l'impossibilità di individuare ed applicare la tariffa agevolata; in tali casi il Dipartimento Servizi Educativi applica pertanto la tariffa massima.
3. Fermo restando il principio della residenza ai fini della concessione delle agevolazioni tariffarie, il Comune di Torino – Dipartimento Servizi Educativi può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni di residenza degli utenti non residenti a Torino e che frequentano i servizi educativi ubicati nel Comune di Torino. Il Comune di Torino stipula le convenzioni con i comuni di residenza in regime di reciprocità; esse disciplinano il versamento diretto al Comune di Torino della tariffa massima da parte dei comuni di residenza ed indipendentemente dalla frequenza ai servizi in caso di tariffazione forfetaria mensile. In virtù di tali convenzioni, i comuni di residenza subentrano pertanto agli utenti nel versamento della tariffa; qualora tali comuni non versino la tariffa massima, il Dipartimento Servizi Educativi addebita la tariffa agli utenti fino alla concorrenza della tariffa massima.

2. ISEE CORRENTE

1. In presenza di un ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità, per l'applicazione della tariffa agevolata, i nuclei familiari che abbiano subito una variazione delle proprie condizioni lavorative o economiche, che sia avvenuta in un momento così recente da non poter ancora essere fatta valere con un nuovo ISEE ORDINARIO/MINORI, possono presentare un nuovo modulo e presentare l'ISEE CORRENTE, come disciplinato dall'art. 9 del DPCM, compilando la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL'ISEE CORRENTE di colore arancione.
2. L'ISEE CORRENTE può essere presentato qualora si verificano, in alternativa, una variazione della situazione lavorativa, l'inizio o l'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare, o ancora una variazione della condizione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. L'ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento

l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

3. Il modulo di richiesta della tariffa agevolata (cfr. il precedente art. 1.4) deve essere presentato entro la validità dell'ISEE CORRENTE; la tariffa agevolata decorrerà dalla data di presentazione del modulo e verrà applicata fino alla data di validità dell'ISEE CORRENTE.
4. Il Dipartimento Servizi Educativi può eseguire verifiche e controlli per accertare gli effettivi mutamenti delle condizioni che abbiano originato la presentazione dell'ISEE CORRENTE. In caso di false attestazioni e/o di omissioni nella documentazione probatoria di cui all'art. 9 del DPCM o comunque di false dichiarazioni relative alla permanenza delle condizioni che hanno originato l'ISEE CORRENTE, il Dipartimento Servizi Educativi revoca l'agevolazione tariffaria derivante dall'ISEE CORRENTE e procede all'addebito delle somme dovute e non pagate.

3) PERIODO DI VALIDITÀ ED ULTRAATTIVITÀ DELL'ISEE

1. In base al DPCM e s.m.i., il periodo di validità della DSU decorre dalla relativa data di presentazione e scade il 31 dicembre dell'anno di presentazione. Ferma restando tale scadenza, ai fini della permanenza dell'applicazione della tariffa agevolata, gli effetti dell'ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità alla data della presentazione del modulo perdurano fino alla fine dell'anno scolastico per il quale tale modulo è presentato e si estendono fino al successivo periodo estivo.
2. Per l'ISEE CORRENTE si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2.

4) DECORRENZA DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. In via generale la tariffa agevolata decorre dall'inizio dell'anno scolastico qualora gli utenti abbiano presentato il modulo con le modalità ed entro i termini descritti rispettivamente ai parr. 1.4) e 1.5) del precedente art.1).
2. Per fruire della tariffa agevolata nel corso dell'anno scolastico ai fini dell'applicazione di un ISEE CORRENTE o di un ISEE ORDINARIO/MINORI senza omissioni o difformità, il modulo deve essere presentato entro il giorno 20 del mese e la relativa applicazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo.
3. A seguito di trasferimento della residenza del nucleo familiare da un comune fuori Torino al Comune di Torino, la tariffa agevolata è applicata dal mese successivo a quello in cui al nucleo è stata concessa la residenza in Torino previa presentazione del modulo di richiesta di agevolazione sulla base dell'ISEE di cui ai parr. 1.4) e 1.5) del precedente art.1).
4. Il periodo di validità dell'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti economici ed affettivi da parte del genitore non convivente (art. 7 c. 1 lettera e) del DPCM) e dell'accertamento dell'abbandono da parte del coniuge non convivente (art. 3, c. 3 lettera e) del DPCM) rilasciati dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, cessa con la data di validità dell'ISEE per la cui presentazione i suddetti accertamenti sono stati rilasciati.

5) RICHIESTE PRIVE DELL'ISEE – ISEE PROVVISORIO

1. In base all'art. 11 c. 9 del DPCM, in caso di imminente scadenza del termine di presentazione del modulo, qualora non dispongano ancora dell'ISEE ORDINARIO/MINORI, i richiedenti la tariffa agevolata possono presentare il modulo nel quale devono indicare gli estremi della ricevuta di avvenuta presentazione della DSU; la mancanza di tale indicazione comporta l'impossibilità di

accettazione del modulo. L'applicazione della tariffa agevolata è comunque subordinata all'avvenuta acquisizione dell'ISEE ORDINARIO/MINORI da parte del Dipartimento Servizi Educativi.

2. In base all'art. 11 c. 8 del DPCM, l'ISEE rilasciato dall'INPS in via provvisoria è valido ai fini della sola richiesta di concessione della tariffa agevolata; l'applicazione di tale tariffa è pertanto subordinata all'avvenuta acquisizione effettiva dell'ISEE ORDINARIO/MINORI definitivo da parte del Dipartimento Servizi Educativi.

6) DSU INCOMPLETE

1. Qualora l'INPS rilevi difformità, anomalie, incompletezze o carenze anche soltanto in uno degli elementi costitutivi della DSU disciplinati dal DPCM, il Dipartimento Servizi Educativi applicherà la tariffa agevolata a seguito di regolarizzazione della D.S.U da parte del dichiarante.
2. La tariffa massima si applicherà se la D.S.U. non sarà integrata da parte del richiedente, degli elementi difformi, omessi, incompleti o carenti. Per poter essere tenuta in considerazione ai fini dell'agevolazione, per tale nuova DSU ripresentata all'INPS dovrà essere sottoscritto anche il modulo di richiesta di agevolazione sulla base dell'ISEE.
3. A seguito di controlli sulla banca dati in possesso della Città, qualora il Dipartimento Servizi Educativi rilevi che sia stato impropriamente presentato l'ISEE ORDINARIO invece dell'ISEE MINORI, comunica al dichiarante della DSU ed all'intestatario del Borsellino Elettronico (qualora diverso dal dichiarante) il termine entro il quale è necessario presentare l'ISEE MINORI. In attesa di tale ISEE si applica la tariffa in base all'ISEE ORDINARIO; a seguito dell'acquisizione dell'ISEE MINORI si procede con l'eventuale conguaglio qualora la tariffa applicabile sia diversa. Qualora il dichiarante non presenti l'ISEE MINORI entro il suddetto termine, si applica la tariffa massima con le modalità descritte al precedente comma 1.

7) CONTROLLI

1. L'art. 11 del DPCM stabilisce che l'INPS determina il valore dell'ISEE ORDINARIO/MINORI sulla base delle informazioni autodichiarate nella DSU, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nelle proprie banche dati.
2. Con riferimento alle informazioni autodichiarate, sulla base di appositi controlli automatici l'Agenzia delle Entrate individua e comunica all'INPS le omissioni, ovvero le difformità rispetto ai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, inclusi esistenza e la consistenza non dichiarata di redditi, attività, rapporti finanziari e patrimonio mobiliare di cui sono titolari i componenti del nucleo di riferimento. In questi casi si procede ai sensi dell'art. 6), 1° comma.
3. Il Dipartimento Servizi Educativi oltre a prendere atto delle sopra citate omissioni e non conformità comunicate dall'INPS, in ogni momento può eseguire controlli sulle informazioni autodichiarate nella DSU, in qualità di ente titolare dell'applicazione delle tariffe agevolate dei servizi educativi.
4. In base al DPR n. 445/00 e agli artt. 11, c. 5, 6 e 10 del DPCM, nonché in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2000 03943/66 del 12 giugno 2000 *Linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà per prestazioni sociali e assistenziali agevolate*, con apposita determinazione il dirigente competente del Dipartimento Servizi Educativi può individuare annualmente i criteri e le modalità di esecuzione dei controlli, le tipologie, gli indicatori da applicare ai controlli puntuali, la consistenza di quelli a campione e le modalità di selezione ed estrazione del campione, il peso e le

priorità da attribuire ai diversi valori dell'ISEE, il peso di ciascun ordine scolastico sul totale dei controlli da eseguire, le modalità, gli strumenti ed i supporti, nonché altri ulteriori criteri.

5. In base all'art. 71 c. 3 del DPR n. 445/2000, qualora nelle DSU abbia rilevato a seguito dei suddetti controlli irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, oltre a comunicarle a INPS e/o Agenzia delle Entrate, il Dipartimento Servizi Educativi avvisa il dichiarante della non applicazione dell'agevolazione.

8) TIPOLOGIE DI TARIFFAZIONE

1. Nella scuola dell'obbligo la tariffazione per il servizio di ristorazione scolastica è applicata "a consumo" in base ai pasti prenotati con le modalità approvate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2014 n. mecc. 03482/007. Il pasto si considera prenotato e la relativa tariffa è pertanto addebitata, qualora la relativa disdetta avvenga dopo le ore 10.00.
2. Con riferimento ai servizi con tariffazione di tipo forfetario, la tariffazione avviene con frequenza mensile nei seguenti periodi:
 - Nidi d'Infanzia: dal mese di settembre e fino al mese di giugno;
 - Ristorazione nelle Scuole d'Infanzia municipali e statali: dal mese di ottobre e fino al mese di giugno.

9) MODALITA' E SCADENZE DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle tariffe relative rispettivamente ai servizi di ristorazione scolastica e Nidi d'Infanzia avviene mediante lo strumento denominato "Borsellino Elettronico", che è unico per tutti i componenti del nucleo familiare che utilizzano i suddetti servizi. Mediante un sistema di autenticazione basato su credenziali personali, ogni genitore o rappresentante legale del minore può consultare su un portale web lo stato dei pagamenti, la tariffa applicata, le ricariche del Borsellino effettuate ed il numero dei pasti consumati in caso di tariffazione applicata "a consumo".
2. Il Borsellino può essere ricaricato in qualsiasi momento; deve esservi sempre disponibile un importo sufficiente per il pagamento dei servizi fruiti. L'importo dovuto è scalato automaticamente ogni mese oppure ogni giorno in caso di pagamento dei pasti "a consumo" nella scuola dell'obbligo.
3. L'ente che gestisce il Borsellino Elettronico, SORIS S.p.A., informa sistematicamente ed individualmente gli utenti con strumenti diversificati (telematici, telefonici, elettronici, cartacei) in merito alla ricarica del Borsellino. In caso di ricarica insufficiente, SORIS S.p.A. invia un sollecito in forma cartacea contenente l'invito a regolarizzare i pagamenti; tale sollecito è maggiorato delle relative spese di produzione e spedizione a carico dei destinatari.
4. La tariffazione dei servizi, la gestione degli addebiti nel Borsellino e dell'invio dei solleciti sono gestiti con riferimento all'anno scolastico, al termine del quale ogni debito residuo deve essere saldato.
5. Dopo il termine di ciascun anno scolastico, nei confronti degli utenti inadempienti che hanno debiti residui nel pagamento delle tariffe, SORIS S.p.A. avvia il procedimento di riscossione coattiva degli importi ancora da versare con addebito delle relative spese e maggiorazioni per interessi e mora. Nell'ambito di tale procedimento tali importi non possono essere versati mediante il Borsellino Elettronico e la relativa ricarica; essi sono infatti riscossi da SORIS S.p.A. con il procedimento della riscossione coattiva.

10) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA E MASSIMA

1. Previa richiesta presentata entro il termine dell'anno scolastico cui si riferisce (da settembre dell'anno precedente fino a giugno dell'anno successivo), il dirigente competente del Dipartimento Servizi Educativi autorizza il pagamento della tariffa minima, nei seguenti casi:
 - a. minori residenti a Torino collocati in affidamento eterofamiliare temporaneo in base all'art. 2 c. 1 della L. n. 184/83 e s.m.i. presso famiglie selezionate dalla Città nell'ambito del progetto "Casa dell'affido";
 - b. minori iscritti a: Nidi d'Infanzia municipali, affidati a terzi (appalto oppure concessione), convenzionati con il Comune di Torino, Scuole dell'Infanzia municipali e statali, scuole dell'obbligo statali, aventi i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i, ed all'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.

In entrambi i casi a) e b) il pagamento della tariffa minima è in capo ai genitori, oppure ai rappresentanti legali dei minori o ancora agli adulti di riferimento dei minori.

2. Previa autorizzazione del dirigente competente della Divisione Educativa del Dipartimento Servizi Educativi, la tariffa minima può essere applicata a seguito di motivata richiesta rispettivamente dei Servizi Sociali del Comune di Torino, dei Dirigenti scolastici, dei Responsabili Pedagogici, in presenza di elementi circostanziati che giustifichino l'impossibilità di applicare l'ISEE del nucleo di riferimento.
3. L'applicazione della tariffa minima è valida per tutto il periodo in cui sussistono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, e comunque esclusivamente per l'anno scolastico per il quale è autorizzata. Sulla base delle comunicazioni di merito rispettivamente dei soggetti di cui al comma 2, la tariffa minima è revocata nel corso dell'anno scolastico qualora siano mutate le condizioni che ne hanno legittimato l'autorizzazione. Qualora lo ritengano opportuno, con le medesime modalità e in base ai criteri sopra descritti, i soggetti di cui al comma 2 possono ripresentare la richiesta di applicazione della tariffa minima per ogni anno scolastico.
4. La tariffa massima si applica nei seguenti casi:
 - a. minori collocati nelle comunità alloggio a gestione privata;
 - b. nuclei familiari che non hanno presentato, entro in termini di cui all'art.1, il MODULO DI CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE DAL COMUNE DI TORINO;
 - c. nuclei familiari non residenti nel Comune di Torino, eccetto quanto previsto dal successivo art. 11, comma 2 lettera b);
 - d. di difformità od omissioni rilevate dall'ISEE e non regolarizzate dal dichiarante.

11) ESENZIONI

1. Previa richiesta presentata entro il termine dell'anno scolastico cui si riferisce (da settembre dell'anno precedente fino a giugno dell'anno successivo), l'esenzione dal pagamento delle tariffe è autorizzata nei seguenti casi:
 - a. nuclei in carico ai Servizi Sociali del Comune di Torino, in possesso di un ISEE inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica, che percepiscano dal Comune di Torino o dallo Stato contributi a sostegno del reddito nel periodo per cui i Servizi Sociali richiedono l'autorizzazione all'esenzione;
 - b. minori ospiti presso comunità a gestione diretta del Comune di Torino;
 - c. minori ospiti presso "comunità mamma-bambino" a condizione che tali minori siano anagraficamente residenti nel Comune di Torino, oppure i Servizi Sociali attestino il domicilio dei minori per cui richiedono l'esenzione presso la comunità;

- d. esistenza di un provvedimento emanato dall'Autorità Giudiziaria che preveda espressamente l'inserimento dei minori nei Servizi Educativi;
 - e. inserimento nei servizi educativi dei figli di madri ospiti nella Casa Circondariale di Torino.
2. Previa richiesta presentata entro il termine dell'anno scolastico cui si riferisce, l'esenzione può essere autorizzata nei seguenti casi:
- a. richiesta motivata dei Servizi Sociali del Comune di Torino a favore di minori inseriti nell'ambito di uno specifico progetto di supporto, a condizione che tale progetto sia attivo ed attuale nel periodo in cui tali Servizi richiedono l'esenzione e che l'ISEE del nucleo del minore sia inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica;
 - b. richiesta motivata del Dirigente Scolastico, del Responsabile Pedagogico o del Dirigente competente della Divisione Educativa del Dipartimento Servizi Educativi a favore di minori che sono inseriti in specifici progetti d'inserimento scolastico ed educativo, in coerenza con quanto definito nelle linee programmatiche 2021 – 2026, che indicano le scuole non solo come edifici e luoghi educativi ma anche come presidio sul territorio, in cui incrementare buone pratiche. Iniziative che si realizzano, pertanto, anche a tutela dei minori nelle possibili situazioni che necessitano attenzioni specifiche in quanto di estrema fragilità sociale ed educativa, da valutarsi sul principio del superiore interesse del minore (art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo);
 - c. richiesta motivata del Dirigente Scolastico o del Responsabile Pedagogico a favore di minori frequentanti la scuola statale o i Nidi o le Scuole d'Infanzia Municipali, a condizione che l'ISEE del nucleo del minore sia inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica.
3. L'esenzione è efficace per tutto il periodo in cui sussistono le condizioni di cui ai precedenti commi 1. e 2. ed è valida per l'anno scolastico cui si riferisce. Sulla base delle comunicazioni di merito rispettivamente dei Servizi Sociali, del Dirigente competente della Divisione Educativa del Dipartimento Servizi Educativi, del Dirigente Scolastico, del Responsabile Pedagogico, l'esenzione può essere revocata nel corso dell'anno scolastico qualora siano mutate le condizioni che ne hanno legittimato l'autorizzazione. Qualora lo ritengano opportuno, con le medesime modalità e in base ai criteri sopra descritti, i citati soggetti possono ripresentare la richiesta di esenzione per ogni anno scolastico.

12) RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. In caso di contemporanea fruizione dei servizi da parte di due o più fratelli, la tariffa è ridotta del 25% ai fratelli/sorelle maggiori nei seguenti casi:
 - a. frequenza di due o più fratelli/sorelle rispettivamente a: Nidi d'Infanzia municipali, affidati a terzi (appalto o concessione), convenzionati, Scuole d'Infanzia municipali e statali, scuole dell'obbligo;
 - b. utilizzo di trasporti, in caso di fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso scolastico;
 - c. partecipazione di due o più fratelli/sorelle al servizio estivo.
2. La tariffa ridotta applicata ai fratelli/sorelle non può essere inferiore alla tariffa minima

B. PARTE SPECIALE

B.1 NIDI D'INFANZIA

13) IMPORTI DELLE TARIFFE IN BASE AI TEMPI DI FREQUENZA

1. Compatibilmente con la disponibilità dei posti, sia nei Nidi d'Infanzia municipali, sia nei Nidi affidati a terzi e sia nei Nidi convenzionati con il Comune di Torino, le famiglie possono scegliere tra la frequenza a *Tempo Lungo* oppure a *Tempo Breve*; la tariffa a *Tempo Breve* è pari al 60% (arrotondamento fiscale a 1 Euro) della tariffa a *Tempo Lungo*.

14) TARIFFE DEI NIDI MUNICIPALI AFFIDATI A TERZI E DEI NIDI CONVENZIONATI

4. Le tariffe agevolate per la frequenza ai Nidi d'Infanzia di cui all'art. 13, sono applicate sulla base del valore ISEE del nucleo di riferimento, previa presentazione del modulo di cui all'art. 1.4).
2. In applicazione delle relative condizioni contrattuali, nei Nidi affidati a terzi e in convenzione si applicano le medesime tariffe dei nidi a gestione diretta e la disciplina riportata negli articoli che seguono.
3. Nei casi di frequenza del bambino, quando il nido privato convenzionato resta aperto nel periodo di chiusura previsto dal calendario educativo della Città per i nidi d'infanzia a gestione diretta ed in appalto, alla famiglia sarà addebitata la tariffa giornaliera corrispondente ad 1/22 della tariffa mensile per ogni giorno di frequenza.

15) DECORRENZA TARIFFE DI FREQUENZA NELLA FASE D'INSERIMENTO

1. In fase di primo inserimento nei Nidi d'Infanzia la tariffa decorre dal giorno stabilito per l'inserimento.

16) RIDUZIONI DELLE TARIFFE DI FREQUENZA

1. Nei Nidi d'Infanzia di cui all'art. 13 la tariffa è ridotta del 50% al/ai fratello/i maggiore/i.

17) RIMBORSI DELLE TARIFFE DI FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA

1. Nei Nidi d'Infanzia i rimborsi relativi al mese di competenza sono applicati nel mese successivo e sono determinati con le seguenti modalità:
 - a) la tariffa su base giornaliera è ridotta del 20% durante il periodo di primo inserimento (dieci giorni lavorativi) al quale segue la frequenza ordinaria al servizio;
 - b) la tariffa su base giornaliera è ridotta del 20% per ciascun giorno di assenza;
 - c) la tariffa su base giornaliera è ridotta del 50% qualora l'assenza sia uguale o superiore a quattro settimane consecutive di calendario (28 giorni inclusi i giorni prefestivi e festivi) e sia dovuta ad un periodo di malattia connesso a degenza ospedaliera comprovabile mediante la certificazione medica;
 - d) la tariffa delle mensilità di dicembre, gennaio e quella del mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta del 25%; in tali periodi il calcolo dei rimborsi è effettuato sulla tariffa intera.
2. Ai fini dell'attribuzione del rimborso, la tariffa su base giornaliera è determinata nella misura di 1/22 della mensilità nei seguenti casi:
 - a) mancata erogazione del servizio per almeno una giornata per cause di forza maggiore che

- ne determinino la sua interruzione. Per i Nidi d'Infanzia con uscita a Tempo Breve l'assemblea sindacale dei lavoratori è considerata chiusura del servizio per l'intera giornata;
- b) erogazione del servizio non nel rispetto degli standard qualitativi previsti per cause straordinarie e/o di forza maggiore;
 - c) partecipazione a uscite didattiche ed a scambi organizzati dal Comune di Torino durante l'anno educativo; in tale circostanza si rimborsano le giornate in cui non è stato fruito il servizio di ristorazione scolastica.
3. Si applica la tariffa a tempo breve in luogo di quella a tempo lungo nei casi di interruzione parziale del servizio anche in concomitanza con attività sindacali del personale o di scioperi di durata inferiore alla giornata.
 4. Non sono previsti rimborsi nei seguenti casi:
 - a. quando il termine dell'anno scolastico non coincidano rispettivamente con il primo e con l'ultimo giorno lavorativo del mese.
 - b. eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno.

18) REGIME DEI RITIRI DAL SERVIZIO

1. Il ritiro dai Nidi municipali a gestione diretta e affidati a terzi deve essere comunicato in forma scritta almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data dell'effettivo ritiro. In caso di mancata comunicazione entro tale termine e nella forma scritta, deve essere versata la tariffa corrispondente a quindici (15) giorni di frequenza.
2. Il ritiro dai Nidi privati convenzionati deve essere comunicato in forma scritta entro il giorno 22 del mese, e decorrerà dal mese successivo. In caso di mancata comunicazione entro tale termine e nella forma scritta, resterà a carico della famiglia la tariffa corrispondente a quindici (15) giorni di frequenza.

B.2 SCUOLE DELL'INFANZIA MUNICIPALI

19) QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE – REGIME DEI RITIRI

1. La quota d'iscrizione annuale al servizio "Scuola dell'Infanzia municipale" deve essere versata per l'intero anno scolastico ed è addebitata in un'unica soluzione al momento dell'emissione del primo avviso di pagamento.
2. Con riferimento ai nuovi iscritti, la quota è dovuta a seguito della firma di accettazione del posto con le modalità riportate al precedente comma 1.
3. La quota deve essere versata per l'intero importo e non è rimborsabile.
4. In deroga al precedente comma 3., qualora rinuncino al servizio entro il mese di settembre, le famiglie delle bambine/bambini già iscritte/i non dovranno versare la quota per l'anno scolastico successivo a quello di competenza.
5. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta almeno quindici (15) giorni lavorativi prima dell'effettiva data del ritiro.

B.3 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

20) APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di ristorazione scolastica sono applicate con le seguenti modalità:

- a. Scuola dell'Infanzia municipale e statale: in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal primo giorno di fruizione del servizio di ristorazione;
 - b. Scuola primaria e secondaria di primo grado: si applica la tariffa "a consumo" relativa ad ogni pasto prenotato.
2. In caso di ritiro dal servizio prima della fine dell'anno scolastico, nella Scuola dell'Infanzia la tariffa è calcolata fino al giorno di effettiva fruizione del pasto.

21) APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA ANNUALE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

1. Gli utenti del servizio di ristorazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado devono versare la relativa quota fissa annuale calcolata *pro – die*, che comporta la definizione di una tariffa giornaliera complessiva che comprende la quota pasto e la quota fissa del servizio *pro - die*.

22) RIMBORSI DELLA TARIFFA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Nelle Scuole dell'Infanzia municipali e statali la tariffa giornaliera è rimborsata nel mese successivo a quello di competenza nei seguenti casi:
 - a) mancata erogazione del servizio per almeno una giornata;
 - b) partecipazione a uscite didattiche e a scambi organizzati dal Comune di Torino; in tal caso si rimborsano le giornate in cui non è stato fruito il servizio di ristorazione;
 - c) in caso di assenze uguali o superiori a ventotto (28) giorni continuativi di calendario (quattro settimane complete, inclusi festivi e prefestivi successivi all'inizio dell'assenza), sono rimborsati i giorni di mancata fruizione del servizio. Qualora tale assenza continuativa ricada nel periodo delle vacanze natalizie o pasquali, si rimborsano esclusivamente i giorni in cui la scuola è stata aperta. Analoga modalità è adottata in caso di altre interruzioni dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.
2. Ai fini del calcolo del rimborso la tariffa su base giornaliera è determinata nella misura di 1/22 della mensilità.
3. Non sono previsti rimborsi nei seguenti casi:
 - a. qualora il termine dell'anno scolastico non coincidano rispettivamente con il primo e con l'ultimo giorno lavorativo del mese.
 - b. In caso di eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno.

B.4 ALTRI SERVIZI – SERVIZIO ESTIVO

23) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Con riferimento al Servizio Estivo (c.d. "Bimbi Estate"), si applica la medesima tariffa per ciascun turno; tale tariffa non varia in caso di festività o in relazione alla data di inizio e termine del singolo turno.
2. In base all'art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 231 "Nidi d'Infanzia", per ciascun turno la tariffa ammonta al 50% della tariffa mensile applicata al servizio ordinario.

24) TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il termine e le modalità di versamento della tariffa del servizio estivo sono stabiliti annualmente con apposito atto del dirigente competente.
2. Con riferimento ai Nidi d'Infanzia la prenotazione del servizio per il tempo lungo non può essere

successivamente trasformata in tempo breve; il servizio di tempo breve può invece essere trasformato in tempo lungo compatibilmente con la disponibilità di organico e previo pagamento del conguaglio prima dell'inizio del turno.

25) RIMBORSI

1. In via generale non è previsto alcun rimborso in caso di mancata frequenza del servizio oppure di assenza giornaliera. La tariffa è rimborsata esclusivamente nel caso in cui la bambina/bambino non sia accolta/o nella sede di prima scelta e la famiglia non accetti la sede alternativa proposita.

B.4 ALTRI SERVIZI – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

26) ACCESSO E TARIFFE DI TRASPORTO NELLE SCUOLE D'INFANZIA

1. Qualora alle Scuole dell'Infanzia da e verso le quali è fornito il servizio di trasporto pervenga un numero di domande superiori al numero dei posti disponibili sui mezzi, la priorità nell'accesso al servizio avviene in base ai seguenti criteri:

- **PRIORITA' 1:** utenti già iscritti al servizio di trasporto nel precedente anno scolastico, qualora tali utenti richiedano di fruirne dalla data di avvio del servizio e di utilizzare il servizio di andata e ritorno a decorrere dall'avvio del servizio;

- **PRIORITA' 2:** in base ai posti rimasti disponibili, i nuovi iscritti, qualora questi richiedano di fruire del servizio dalla data del relativo avvio e di utilizzarlo per l'andata ed il ritorno.

2. A motivo della riserva del posto, la tariffa mensile calcolata in base all'ISEE è addebitata a decorrere dalla data di iscrizione, anche qualora tale data non coincida con quella di inizio dell'effettiva fruizione del servizio.

3. Per evitare l'addebito mensile le famiglie devono rinunciare alla fruizione del servizio entro i termini e secondo le modalità definite dall'apposita circolare annuale che sarà pubblicata sul sito istituzionale di ciascuna scuola interessata.

4. Agli utenti che fruiscono dell'uscita anticipata non si eroga il servizio di trasporto per il ritorno.

27) PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO PER LE SCUOLE D'INFANZIA

1. Il pagamento delle tariffe avviene mediante il Borsellino Elettronico, in tre rate riferite ai seguenti periodi:

- con riferimento al periodo settembre – dicembre, la prima rata è emessa a gennaio;
- con riferimento al periodo gennaio – marzo, la seconda rata è emessa ad aprile;
- con riferimento al periodo aprile – giugno la terza rata è emessa a luglio.

2. L'omesso versamento delle rate entro il mese successivo a quello della relativa emissione comporta la sospensione dal servizio di trasporto dalla fine del mese successivo alla scadenza della rata fino all'avvenuto versamento.

3. In caso di regolarizzazione, il servizio è ripristinato entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento. Il periodo intercorrente tra la data di sospensione del servizio ed il relativo ripristino è comunque addebitato ai fini della conservazione del posto sul mezzo.

28) RIDUZIONI DELLE TARIFFE DI TRASPORTO NELLE SCUOLE D'INFANZIA

1. La tariffa è ridotta del 25% con riferimento alle mensilità di settembre, dicembre, gennaio nonché del mese in cui ricadono le festività pasquali.

2. La tariffa mensile al/ai fratello/i maggiore/i è ridotta del 25% in caso di utilizzo del servizio di trasporto da parte di fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso scolastico.

3. La tariffa mensile è ridotta del 25% qualora l'utente si avvalga di uno solo dei due percorsi

(andata oppure ritorno).

4. In ogni caso la tariffa mensile applicata è e non potrà essere inferiore a quella minima.

29) RIMBORSI DELLE TARIFFE DI TRASPORTO NELLE SCUOLE D'INFANZIA

1. In caso di mancata fruizione del servizio per il mese completo è rimborsata l'intera mensilità esclusivamente qualora la mancata fruizione decorra dall'inizio del mese, che deve essere comunicata con le modalità ed entro i termini stabiliti da un apposito atto indirizzato alle famiglie interessate.

2. In caso di mancata erogazione del servizio di almeno una giornata per cause di forza maggiore (es. sciopero, calamità naturale ecc...) la tariffa è rimborsata su base giornaliera, determinata nella misura di 1/22 della tariffa mensile.

30) ESENZIONI DALLA TARIFFA NELLE SCUOLE D'INFANZIA

1. Qualora richiesta, l'esenzione dal pagamento della tariffa per il trasporto è autorizzata in presenza delle condizioni descritte all' art. 11).

31) ACCESSO AL SERVIZIO DI FRATELLI/SORELLE DI UTENTI DISABILI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

1. I fratelli /sorelle non disabili degli utenti con disabilità possono fruire del trasporto con gli utenti disabili sui medesimi mezzi, a condizione che:

- vi siano posti disponibili sui mezzi;
- il percorso, i giorni e l'orario siano i medesimi del fratello/sorella con disabilità;
- il fratello/sorella con disabilità sia presente sul mezzo di trasporto.

2. In caso di ulteriori richieste di trasporto di utenti con disabilità o, per motivi organizzativi, di diverso utilizzo dei posti occupati dai fratelli/sorelle non disabili, il servizio può essere sospeso.

32) PAGAMENTO DEL TRASPORTO DI FRATELLI/SORELLE DI UTENTI DISABILI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

1. Si applicano le condizioni descritte agli art. 27 e 31 con riferimento a modalità e scadenze di pagamento.

33) RIDUZIONI DELLA TARIFFA A FRATELLI/SORELLE DI UTENTI DISABILI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

1. La tariffa è ridotta del 25% nelle mensilità di settembre, dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali.

2. La tariffa mensile è ridotta del 25% ai fratelli/sorelle maggiori in caso di utilizzo del servizio di trasporto di più fratelli/sorelle non disabili frequentanti il medesimo plesso scolastico.

3. La tariffa mensile è ridotta del 50% qualora l'utente non utilizzi il servizio per un periodo inferiore ai quindici (15) giorni consecutivi. In caso di utilizzo del servizio per almeno quindici (15) giorni consecutivi si applica l'intera tariffa mensile.

34) ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI TRASPORTO DI FRATELLI/SORELLE DI UTENTI DISABILI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

1. Con riferimento all'esenzione dal pagamento della tariffa di trasporto a fratelli/sorelle di utenti disabili delle scuole d'infanzia e dell'obbligo si applica il precedente art. 11).

35) TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI

1. Le tariffe applicate a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno scolastico sono quelle definite secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale e approvate con conseguente deliberazione della Giunta Comunale.
2. Al fine di rispondere ad un'esigenza di semplificazione e organicità tutte le tariffe dei servizi educativi in vigore per il prossimo anno scolastico 2023/24 sono state riunite in un unico documento organico e riportate nelle tabelle che seguono.

Tabelle Tariffe

**SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI
IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2023**

SERVIZIO NIDI D'INFANZIA¹*			
FASCE ISEE (Euro)		TARIFFA MENSILE (Euro)	
		TEMPO LUNGO	TEMPO BREVE uscita ore 13,30
0,00	3.900,00	55,00	32,00
3.900,01	5.000,00	77,00	46,00
5.000,01	6.100,00	100,00	61,00
6.100,01	7.200,00	123,00	74,00
7.200,01	8.400,00	145,00	87,00
8.400,01	9.500,00	170,00	101,00
9.500,01	10.600,00	193,00	115,00
10.600,01	11.700,00	215,00	128,00
11.700,01	12.800,00	238,00	142,00
12.800,01	13.900,00	262,00	157,00
13.900,01	15.000,00	284,00	171,00
15.000,01	16.200,00	309,00	186,00
16.200,01	17.300,00	332,00	200,00
17.300,01	18.400,00	356,00	214,00
18.400,01	19.500,00	381,00	228,00
19.500,01	20.600,00	404,00	242,00
20.600,01	21.800,00	429,00	259,00
21.800,01	22.900,00	453,00	273,00
22.900,01	24.000,00	477,00	287,00
24.000,01	27.500,00	495,00	298,00
27.500,01	31.000,00	503,00	302,00
31.000,01	34.500,00	523,00	313,00
34.500,01	38.000,00	533,00	319,00
oltre	38.000,00	556,00	333,00

**SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE D'INFANZIA
MUNICIPALI***

FASCE ISEE (Euro)		TARIFFA MENSILE (Euro)	QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE (Euro)
		TEMPO LUNGO	TEMPO LUNGO
0,00	5.000,00	39,00	32,00
5.000,01	6.800,00	57,00	45,00
6.800,01	9.400,00	82,00	58,00
9.400,01	12.200,00	108,00	70,00
12.200,01	15.000,00	110,00	76,00
15.000,01	19.500,00	129,00	92,00
19.500,01	24.000,00	132,00	100,00
24.000,01	28.000,00	148,00	117,00
28.000,01	32.000,00	152,00	127,00
oltre	32.000,00	157,00	141,00

**SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE
SCUOLE D'INFANZIA STATALI ***

FASCE ISEE (Euro)		TARIFFA MENSILE (Euro)
0,00	5.000,00	39,00
5.000,01	6.800,00	57,00
6.800,01	9.400,00	82,00
9.400,01	12.200,00	108,00
12.200,01	15.000,00	110,00
15.000,01	19.500,00	129,00
19.500,01	24.000,00	132,00
24.000,01	28.000,00	148,00
28.000,01	32.000,00	152,00
oltre	32.000,00	157,00

SERVIZIO "BIMBI ESTATE" SCUOLE D'INFANZIA^{1*}		
FASCE ISEE (Euro)		TARIFFA PER TURNO
0,00	5.000,00	37,00
5.000,01	6.800,00	49,00
6.800,01	9.400,00	62,00
9.400,01	12.200,00	89,00
12.200,01	15.000,00	95,00
15.000,01	19.500,00	110,00
19.500,01	24.000,00	119,00
24.000,01	28.000,00	128,00
28.000,01	32.000,00	135,00
<i>oltre</i>	32.000,00	143,00

1* C.C. del 27/4/2016 (mecc. 2016 01419/024)

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO^{2*}		
FASCE ISEE (Euro)		TARIFFA GIORNALIERA
0,00	5.000,00	1,48
5.000,01	6.800,00	2,47
6.800,01	9.400,00	3,71
9.400,01	12.200,00	4,51
12.200,01	15.000,00	4,63
15.000,01	19.500,00	5,34
19.500,01	24.000,00	5,44
24.000,01	28.000,00	6,14
28.000,01	32.000,00	6,22
<i>oltre</i>	32.000,00	6,30

2* C.C. del 02/11/2020 (mecc. 2020 02320/007)

SERVIZIO TRASPORTI

<i>TRASPORTO ORDINARIO SCUOLA DELL'OBBLIGO 3*</i>

TARIFFA MENSILE (Euro)

21,00

<i>TRASPORTO PER SC. INF. "VILLA GENERO" E "CAVORETTO" 3*</i>

FASCE ISEE (Euro)		TARIFFA MENSILE (Euro)
0,00	5.000,00	20,00
5.000,01	6.800,00	27,00
6.800,01	9.400,00	30,00
9.400,01	12.200,00	46,00
12.200,01	15.000,00	53,00
15.000,01	19.500,00	60,00
19.500,01	24.000,00	65,00
24.000,01	28.000,00	70,00
28.000,01	32.000,00	82,00
oltre	32.000,00	95,00

3* G.C. del 28/1/2020 (mecc. 2020 00169/007)

<i>ABBONAMENTO TRAMBUSTO 4*</i>

TARIFFA ANNUALE PER CLASSE (Euro)
--

143,00

4* C.C. 26/272018 (mecc. 2018 00568/024). L'importo di tale tariffa è pari al medesimo importo corrisposto dalla Città a GTT per la fornitura di questo abbonamento.

CONVENZIONI SPECIALI^{1*}

FASCE ISEE Euro)		SCUOLA INFANZIA "BORGO CROCETTA" TARIFFA PER OGNI PASTO (Euro)	TARIFFA MENSILE SCUOLA MATERNA EUROPEA OLTRE ALLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA D'INFANZIA MUNICIPALE (Euro)
0,00	5.000,00	1,95	18,00
5.000,01	6.800,00	2,85	26,00
6.800,01	9.400,00	4,25	34,00
9.400,01	12.200,00	5,45	41,00
12.200,01	15.000,00	6,05	45,00
15.000,01	19.500,00	6,65	49,00
19.500,01	24.000,00	7,18	54,00
24.000,01	28.000,00	7,70	57,00
28.000,01	32.000,00	7,90	61,00
oltre	32.000,00	8,10	65,00

1* C.C. del 27/4/2016 (mecc. 2016 01419/024)

TARIFFA PASTO COMPONENTI COMMISSIONE MENSA 5*	€ 6,30
--	---------------

5* C.C. n. 192/2022 del 28 marzo 2022

TARIFE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI EROGATI DA ITER 5* 6*	
Descrizione	Tariffe
Catalogo Crescere in Città	
Percorsi, laboratori e attività educative, di uno o più incontri, offerte dai Centri e Laboratori di ITER, e dalle ludoteche e laboratori di lettura alle scuole di ogni ordine e grado	Gratuiti
Percorsi di formazione rivolti agli adulti di uno o più incontri offerti dai Centri e Laboratori di Iter, e dalle ludoteche e laboratori di lettura	Gratuiti

Tessera Centro per il Riuso Creativo Remida	€ 20,00 per la singola classe/sezione, € 60,00 per il plesso scolastico, € 30,00 per le Associazioni Gratuita per i nidi, le scuole dell'Infanzia comunali e i servizi della Città di Torino
Utilizzo spazi Centri e Laboratori di ITER	
Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi non attrezzati dei Centri e Laboratori di Iter per la realizzazione di attività proprie di Enti e Associazioni	€ 30,00
Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di più spazi non attrezzati dello stesso Centro e Laboratorio di Iter per attività proprie di Enti e Associazioni Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di uno spazio non attrezzato dei Centri e Laboratori di Iter per la realizzazione di attività di Enti e Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana per 1 mese	€ 70,00
Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi non attrezzati dei Centri e dei Laboratori di Iter per la realizzazione di attività di Enti e Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana per tutto l'anno scolastico (settembre – giugno) .	€ 300,00
Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi attrezzati dei Centri e dei Laboratori di Iter per la realizzazione di attività di Enti e Associazioni di carattere estemporaneo	€ 120,00
Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi attrezzati dei Centri o Laboratori di Iter per la realizzazione di attività proprie di Enti e Associazioni Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di uno spazio attrezzato dei Centri e dei Laboratori di Iter per la realizzazione di attività di Enti e Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana per tutto l'anno scolastico (settembre – giugno)	€ 250,00
Utilizzo di una giornata o frazione della stessa, di spazi attrezzati dei Centri e dei Laboratori di Iter per la realizzazione di attività di Enti e Associazioni in modo continuativo per 1 giorno alla settimana per tutto l'anno scolastico (settembre – giugno)	€ 800,00
Tessera Caleidoscopio	€ 15,00
Ludomattina	€ 35,00 per una tessera da 20 ingressi per i bambini che non frequentano i nidi d'infanzia della Città

5* C.C. n. 192/2022 del 28 marzo 2022;

6* C.C. n. 189/2023

Tariffe per servizi sperimentali nei Centri Bambini e Genitori *6
--

€ 35,00 per una tessera da 20 ingressi per i bambini che non frequentano i nidi d'infanzia della Città
--

6* C.C. n. 189/2023